

Allegato alla determinazione n.

L.R. n. 15/2010, art. 13

L.R. n. 40/2018, art. 5 comma 35

Deliberazioni Giunta Regionale:

n. 18/32 del 18.05.2023 - CUP - G78H23000420002

ANNUALITA' 2023 - 2024

Valorizzazione della filiera del grano duro.

Corresponsione di premi ai cerealicoltori che aderiscono ad accordi
di filiera.

BANDO PUBBLICO

per riconoscimento accordi di filiera e per l'ammissione agli aiuti

INDICE

- 1 OBIETTIVI GENERALI
- 2 PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
- 3 LOCALIZZAZIONE
- 4 RISORSE FINANZIARIE
- 5 MASSIMALI DI CONTRIBUZIONE AI SENSI DELLE NORME SUGLI AIUTI DE MINIMIS
- 6 SOGGETTI BENEFICIARI
- 7 ENTITÀ DEL PREMIO
- 8 FASI DELL'INTERVENTO
- 9 ACCORDO DI FILIERA
- 10 RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DI NUOVO ACCORDO DI FILIERA O DI CONFERMA O MODIFICA DI UN ACCORDO DI FILIERA GIÀ APPROVATO
- 11 CONDIZIONI DI RICEVIBILITÀ DELLA RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DELL'ACCORDO DI FILIERA
- 12 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELLA RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DI UN NUOVO ACCORDO DI FILIERA
- 13 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELLA RICHIESTA DI CONFERMA DELL'ACCORDO DI FILIERA PER L'ANNUALITÀ 2023/2024
- 14 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELLA RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DI UN ACCORDO DI FILIERA CHE HA SUBITO MODIFICHE
- 15 INGRESSO DI NUOVI SOGGETTI NEGLI ACCORDI DI FILIERA
- 16 PUBBLICAZIONE DEGLI ACCORDI DI FILIERA VALIDI PER L'ANNUALITÀ 2023/2024
- 17 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PREMIO/PAGAMENTO
- 18 MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI PREMIO/PAGAMENTO
- 19 ISTRUTTORIA E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI PREMIO/PAGAMENTO
- 20 CRITERI DI SELEZIONE
- 21 LIQUIDAZIONE DELL'AUTO
- 22 IMPEGNI DEL BENEFICIARI
- 23 SUBENTRO
- 24 RINUNCIA
- 25 RICORSI
- 26 NORMA DI RINVIO

Laore

Agenzia regionale
pro s'isvilupu in agricultura
Agenzia regionale
per lo sviluppo in agricoltura



REGIONE AUTÒNOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

27 PUBBLICITÀ DEL BANDO

28 INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

29 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI
DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

1. OBIETTIVI GENERALI

La Regione Sardegna, attraverso la L.R. n. 15 del 17 novembre 2010, ha previsto l'erogazione di un premio, in regime *de minimis*, ai cerealicoltori che aderiscono ad accordi di filiera finalizzati alla produzione di prodotti di prima e/o di seconda trasformazione del grano duro coltivato in Sardegna, destinati all'alimentazione umana e/o alla produzione di semente certificata di detto cereale.

L'Accordo di filiera, almeno annuale, dovrà comprendere l'annata agraria 2023/2024 e potrà proseguire anche per le annate successive.

Con la delibera di Giunta regionale n. 18/32 del 18/05/2023 sono state definite le disposizioni specifiche di attuazione per l'erogazione degli aiuti a partire dall'annualità 2022/2023.

2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo;
- Regolamento (UE) n. 316/2019 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo;
- D.M. 1905/2020 (Definizione dell'importo totale degli aiuti *de minimis* concessi ad una impresa unica e ripartizione fra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dell'importo cumulativo massimo degli aiuti *de minimis* concessi alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli);
- L.R. n. 15 del 17 novembre 2010, art. 13, Disposizioni in materia di agricoltura;
- L.R. n. 40 del 05 novembre 2018, art. 5 comma 35, Disposizioni finanziarie e seconda variazione di bilancio 2018 – 2020;
- L.R. n. 1/2023 – legge di stabilità 2023 del 21/02/2023 art. 8 comma 5;
- Delibera Giunta Regionale n. 18/32 del 18/05/2023 Valorizzazione della filiera del grano duro prodotto in Sardegna. Corresponsione di premi ai cerealicoltori che aderiscono ad accordi di filiera. Esercizio 2023

3. LOCALIZZAZIONE

Le superfici e le relative produzioni cui si fa riferimento nel presente intervento devono ricadere nel territorio regionale della Sardegna.

4. RISORSE FINANZIARIE

Le risorse finanziarie disponibili nello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale 2023, per l'attuazione del presente intervento sono:

- a. risorse disponibili nello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale 2023, pari a euro 2.700.000 di cui alla Missione 16, Programma 01, Titolo 1, Capitolo SC06.1059, CdR 06.01.05;
- b. oltre eventuali economie finanziarie disponibili, relative alle precedenti annualità, possono essere utilizzate per l'annualità 2023/2024, come da DGR 18/32 del 18/05/2023.

5. MASSIMALI DI CONTRIBUZIONE AI SENSI DELLE NORME SUGLI AIUTI DE MINIMIS

Il premio è erogato ai sensi del Reg. CE n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli, così come modificato dal Reg. (UE) 316/2019.

L'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi da uno Stato membro a una "impresa unica"¹, come definito dall'articolo 3 comma 2 del Reg. (UE) 1408/2013 così come modificato dal Reg. (UE) 316/2019, non può superare € 25.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari (l'anno finanziario in cui viene concesso il premio e i due anni finanziari precedenti).

I requisiti prescritti dal regolamento *de minimis* devono essere rispettati al momento della concessione e non già al momento della presentazione della richiesta di premio.

6. SOGGETTI BENEFICIARI

I beneficiari dell'intervento sono gli imprenditori agricoli² singoli o associati che coltivano grano duro nel territorio della Regione Sardegna e aderiscono ad un Accordo di filiera almeno annuale

1. Ai sensi del regolamento 1408/2013, per «impresa unica» si intende l'insieme delle imprese, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a. un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b. un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c. un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d. un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un Accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima

2. Imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c.

Il D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, come modificato dal D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico".

A decorrere dal 01/07/1990, è stata riconosciuta la figura dell'Imprenditore Agricolo a Titolo Principale - (IATP). Con il D.lgs. 99/2004 è stata istituita la nuova qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) estendendone l'applicabilità anche ai soci di società agricole.

finalizzato alla produzione di prodotti di prima e/o di seconda trasformazione, destinati all'alimentazione umana e/o alla produzione di semente certificata di detto cereale.

L'Accordo annuale di filiera dovrà comprendere l'annata agraria 2023/2024 e potrà proseguire anche nelle annate successive.

Gli accordi di filiera devono essere preventivamente sottoposti all'Agenzia Laore Sardegna – Servizio Aiuti e premi in agricoltura, per la verifica della loro coerenza con i contenuti minimi, così come previsti dalla deliberazione 18/32 del 18/05/2023 e riportati nel successivo paragrafo 9 e 10 del presente bando.

Le imprese beneficiarie richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a. essere iscritte al Registro delle Imprese presso le C.C.I.A.A.;
- b. essere iscritte all'Anagrafe Unica delle aziende agricole con la costituzione nel SIAN del fascicolo aziendale da cui deve desumersi la presenza di superfici seminate ascrivibili alle colture e al periodo oggetto del presente intervento;
- c. essere imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile;
- d. essere in possesso di una posizione contributiva e previdenziale attiva in agricoltura e del DURC
- e. aderire ad un Accordo di filiera con una superficie coltivata a grano duro non inferiore ai 5 ettari.

I requisiti di cui ai punti a - b - c - d , devono essere mantenuti fino all'erogazione del premio.

7. ENTITA' DEL PREMIO

Il premio annuale è erogato ai sensi del Regolamento (CE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo, come modificato dal Regolamento (UE) 2019/316 della commissione e attuato con DM 19 maggio 2020 "Definizione dell'importo totale degli aiuti *de minimis* concessi ad una impresa unica e ripartizione fra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano dell'importo cumulativo massimo degli aiuti *de minimis* concessi alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli".

L'importo complessivo di questo tipo di aiuti concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare 25.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, vale a dire l'anno di concessione del premio annuale e i due anni precedenti.

Viene considerato IAP colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro.

Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al 25%.

Il premio oggetto del presente intervento da corrispondere ai beneficiari che sottoscrivono l'Accordo di filiera è stabilito in 250,00 euro per ettaro di superficie coltivata.

Ciascun beneficiario potrà richiedere a premio una superficie minima di 5 e massima di 20 ettari, anche non accorpati, i quali dovranno essere riscontrabili sul fascicolo aziendale.

È corrisposto un premio aggiuntivo di 50,00 euro per ettaro per la semina di superfici coltivate a grano duro con l'utilizzo di almeno 150 Kg/ha di semente certificata, ai sensi della L. 1096/1971 e successive modifiche ed integrazioni, oppure un premio aggiuntivo di 90,00 euro per ettaro in caso di utilizzo di almeno 150 Kg/ha semente certificata e conciata.

L'utilizzo della semente certificata o certificata e conciata dovrà essere documentato con le fatture di acquisto.

Nel caso in cui l'importo totale delle domande presentate superi la dotazione finanziaria annuale, l'importo di ciascuna domanda sarà rideterminato in base al rapporto tra l'importo stanziato e l'importo complessivo richiesto (determinato dalla sommatoria degli importi richiesti in sede di domanda al momento della chiusura della presentazione delle domande).

8. FASI DELL'INTERVENTO

L'intervento è articolato nelle fasi:

- a. Presentazione, valutazione e approvazione delle richieste di riconoscimento degli Accordi di filiera.
- b. Presentazione e gestione di una unica domanda di premio/pagamento.

9. ACCORDO DI FILIERA

Ai fini del presente intervento, si definisce "Accordo di filiera" un contratto sottoscritto fra gli imprenditori agricoli singoli o associati beneficiari del premio, e gli operatori di prima e/o seconda trasformazione e/o i sementieri.

Per conto dei beneficiari, gli accordi di filiera possono essere sottoscritti con gli operatori di prima e/o seconda trasformazione e/o con i sementieri anche da associazioni di produttori quali Organizzazioni di Produttori (OP), Consorzi, Cooperative, Reti d'impresa, Centri di ammasso e Associazioni Temporanee d'Impresa.

Pertanto, gli accordi di filiera possono essere:

1. sottoscritti dall'imprenditore agricolo singolo o associato richiedente il premio con gli operatori di prima e seconda trasformazione ed eventualmente con i sementieri;
2. promossi da associazioni di produttori (quali Organizzazioni di Produttori (OP), Consorzi, Cooperative, Reti d'impresa, Centri di ammasso e Associazioni Temporanee d'Impresa) e sottoscritti dalla stessa, per conto di imprenditori agricoli richiedenti il premio e aderenti allo stesso Soggetto, con gli operatori di prima e seconda trasformazione ed eventualmente con i sementieri.

Sono compresi nell'intervento gli accordi di filiera stipulati tra operatori biologici, ovvero fra produttori primari biologici e preparatori biologici di prima e seconda trasformazione, analogamente a quanto previsto per gli accordi di filiera fra operatori convenzionali.

Si intendono per:

- *Imprenditori agricoli singoli o associati*: i produttori di grano duro (*Triticum durum*) destinato alla produzione di prodotti di prima e/o seconda trasformazione per l'alimentazione umana, o destinato alla produzione di semente certificata;
- *Associazione di produttori*: associazioni quali l'Organizzazione di produttori (OP), Consorzio, Cooperativa, Rete di Impresa, Centro di ammasso, Associazione Temporanea di Impresa (ATI);
- *Operatori di prima trasformazione*: i molitori, i confezionatori di farine, semole e sfarinati;
- *Operatori di seconda trasformazione*: coloro che operano una seconda trasformazione rispetto al prodotto ottenuto dalla prima lavorazione della granella, quali panifici e pastifici;
- *Operatori sementieri*: coloro che producono e commercializzano sementi ai sensi della legge n. 1096/1971 e successive modifiche ed integrazioni e D.Lgs. n. 20 del 02/02/2021.

Nel comparto sementiero sono equiparati all'Accordo di filiera sopra definito gli accordi tra produttori e sementieri per la produzione di "grano da seme certificato".

Gli accordi di filiera, convenzionale o biologico, sottoscritti mediante atto pubblico oppure mediante scrittura privata registrata, devono essere preventivamente notificati all'Agenzia Laore Sardegna e saranno soggetti a verifica di coerenza dei contenuti con gli elementi minimi previsti dal presente bando, prima della presentazione delle domande da parte dei beneficiari.

Sono considerati validi, ai fini delle presenti disposizioni, gli accordi di filiera già stipulati e ammessi dall'Agenzia Laore, approvati con determinazione n. 347/23 del 03/07/2023, in attuazione della Delibera di Giunta 18/32 del 18/05/2023, che non hanno subito modifiche nei contenuti e negli elementi di cui sopra ancorché scaduti.

Nel caso in cui gli accordi siano scaduti e non siano intervenute modifiche non è necessaria una nuova sottoscrizione di atto pubblico o scrittura privata, ma è sufficiente la dichiarazione, a firma del soggetto proponente, di conferma per l'annualità 2023/2024, dell'Accordo di filiera già sottoscritto.

Sono altresì considerati validi, ai fini delle presenti disposizioni, gli accordi di filiera già stipulati e ammessi, in corso di validità o meno, ma che hanno subito modifiche nei contenuti e/o negli elementi di cui sopra. In questo caso sarà comunque necessaria una nuova sottoscrizione in carta semplice, a firma di tutti i soggetti partecipanti, di conferma per l'annualità 2023/2024 dell'Accordo di filiera già sottoscritto, con l'esplicitazione delle modifiche intervenute.

Nel caso di ingresso di nuovi soggetti ad accordi di filiera già costituiti che non hanno subito variazioni nei contenuti e negli elementi di cui sopra, è necessaria la sottoscrizione di adesione formale del singolo soggetto entrante e dei soggetti proponenti l'Accordo di filiera di cui trattasi.

10. RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DI NUOVO ACCORDO DI FILIERA O DI CONFERMA O MODIFICA DI UN ACCORDO DI FILIERA GIA' APPROVATO

Il richiedente che intende far riconoscere un nuovo Accordo, ovvero deve notificare la proroga o le modifiche ad accordi esistenti e approvati con determinazione n. 347/23 del 03/07/2023, deve presentare all'Agenzia Laore Sardegna - Servizio Aiuti e premi in agricoltura, la richiesta di riconoscimento dell'Accordo di filiera o di proroga o di modifica dell'Accordo di filiera, entro e non oltre le ore **14:00 del 20.06.2024**, esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo protocollo.agenzia.laore@legalmail.it.

La richiesta di approvazione o di proroga o di modifica dell'Accordo di filiera dovrà essere redatta conformemente allo schema allegato al presente bando e dovrà essere sottoscritta con firma elettronica digitale in corso di validità.

L'Accordo di filiera per la produzione di grano duro alimentare, convenzionale o biologico, deve contenere i seguenti elementi:

- prezzo minimo garantito: in funzione delle quotazioni di mercato e delle caratteristiche qualitative del grano duro;
- contenuto proteico: percentuale non inferiore a 12%;
- peso ettolitrico: non inferiore a 78 kg/hl;
- premialità: deve essere previsto un regime crescente nel meccanismo di formazione del prezzo sulla base del contenuto proteico percentuale delle partite di grano duro;
- l'espressa approvazione degli impegni di cui sopra che saranno confermati in domanda dall'imprenditore agricolo richiedente il premio o dal Soggetto Proponente;
- l'elenco dei soggetti aderenti con denominazione, codice fiscale e ruolo (Associazione di produttori, Imprenditore agricolo singolo o associato, operatore di prima trasformazione, operatore di seconda trasformazione, operatore sementiero);
- in allegato una scheda, approvata dai contraenti, con l'ubicazione del o dei centri di raccolta individuati nell'Accordo per lo stoccaggio del prodotto conferito e la documentazione attestante la sua disponibilità da parte dei sottoscrittori dell'Accordo;
- l'indicazione delle condizioni di accettazione del prodotto;
- le modalità di formazione del prezzo e, in particolare, quelle di definizione del prezzo minimo garantito in presenza di un contenuto proteico non inferiore a 12% e un peso ettolitrico non inferiore a 78 kg/hl e quelle di premialità.
- l'impegno da parte degli operatori a fornire ai produttori aderenti idonee attestazioni di consegna del prodotto, che dovranno essere coerenti con le fatture rilasciate dai conferitori e che saranno a base dell'istruttoria delle domande di premio/pagamento.

11. CONDIZIONI DI RICEVIBILITÀ DELLE DOMANDE

In generale la domanda di riconoscimento è considerata NON ricevibile se:

- non perviene nelle modalità e nei termini fissati dal bando;
- non è regolarmente sottoscritta;

12. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELLA RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DI UN NUOVO ACCORDO DI FILIERA

Se la richiesta è finalizzata al riconoscimento di un nuovo Accordo, essa sarà considerata ammissibile se:

- è accompagnata dall'Accordo di filiera oggetto di riconoscimento e dagli altri allegati previsti;
- l'Accordo di filiera contiene gli elementi prescritti al paragrafo 10 e risulta compilato integralmente;
- l'Accordo di filiera è sottoscritto nelle modalità prescritte (atto pubblico o scrittura privata registrata);
- le imprese aderenti sono iscritte nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, sono in attività e dalla relativa visura si evince lo svolgimento delle attività coerenti col ruolo indicato nell'Accordo di filiera.

13. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELLA RICHIESTA DI CONFERMA PER L'ANNUALITÀ 2023/2024 DI ACCORDI DI FILIERA GIÀ SCADUTI

Se la richiesta è finalizzata al riconoscimento di un Accordo già precedentemente riconosciuto e giunto a scadenza, ma che non ha subito modifiche nei contenuti o negli elementi essenziali di cui al paragrafo 10, essa sarà considerata ammissibile se:

- è accompagnata da una dichiarazione, a firma del soggetto proponente, di conferma per l'annualità 2023/2024, dell'Accordo di filiera già sottoscritto.

14. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELLA RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DI UN ACCORDO DI FILIERA CHE HA SUBITO MODIFICHE

Se la richiesta è finalizzata al riconoscimento di un Accordo già precedentemente riconosciuto, in corso di validità o meno, che ha subito modifiche nei contenuti o negli elementi essenziali di cui al paragrafo 10, essa sarà considerata ammissibile se:

- è accompagnata da una nuova sottoscrizione in carta semplice, a firma di tutti i soggetti partecipanti, di conferma per l'annualità 2023/2024 dell'Accordo di filiera già sottoscritto, con l'esplicitazione delle modifiche intervenute.

15. INGRESSO DI NUOVI SOGGETTI NEGLI ACCORDI DI FILIERA

Nel caso di ingresso di nuovi soggetti ad accordi di filiera già costituiti in corso di validità o confermati e che non hanno subito variazioni nei contenuti e negli elementi di cui sopra, è necessaria la sottoscrizione di adesione formale del singolo soggetto entrante e del soggetto proponente l'Accordo di filiera di cui trattasi (Modulo 4).

16. PUBBLICAZIONE DEGLI ACCORDI DI FILIERA VALIDI PER L'ANNUALITÀ 2023/2024

L'elenco degli Accordi di filiera di nuovo riconoscimento, prorogati o che hanno subito modifiche o ancora in corso di validità per l'annualità 2023/2024, sarà pubblicato sul sito Sardegna Agricoltura.

La pubblicazione di tali atti costituisce comunicazione dell'esito delle verifiche di ammissibilità delle domande di riconoscimento dell'Accordo di filiera.

Dalla pubblicazione di tale documento sul sito Sardegna Agricoltura decorrono i tempi per la presentazione degli eventuali ricorsi.

17. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PREMIO/PAGAMENTO

Gli Imprenditori Agricoli, soggetti beneficiari di cui al paragrafo 6, che abbiano validamente sottoscritto un Accordo di filiera riconosciuto, una volta attuati gli impegni previsti dal bando e successivamente alla raccolta del grano duro oggetto di intervento, dovranno presentare all'Agenzia Laore Sardegna - Servizio Aiuti e premi in agricoltura la domanda di premio/pagamento, con allegata la documentazione attestante l'effettivo conferimento del prodotto coerentemente con quanto definito e stabilito con l'Accordo di filiera sottoscritto.

La domanda di premio/pagamento dovrà essere presentata esclusivamente a partire dalla pubblicazione dell'apposito avviso sul sito Sardegna Agricoltura.

La domanda dovrà essere presentata all'Agenzia Laore Sardegna - Servizio aiuti e premi in agricoltura, esclusivamente mediante la procedura telematica resa disponibile dall'Agenzia Laore all'indirizzo <https://siar-bandi.regione.sardegna.it>.

L'avvio della presentazione delle domande di premio/pagamento sarà comunicato con successivo provvedimento del Servizio aiuti e premi in agricoltura.

Al di fuori dei termini indicati, la piattaforma inibirà automaticamente sia la compilazione che la trasmissione delle domande ancorché siano state parzialmente o completamente compilate.

Il rispetto dei termini di presentazione della domanda di aiuto, corredata dagli allegati previsti, rimane a cura degli interessati, non essendo in alcun modo l'Agenzia Laore responsabile di qualsivoglia ritardo rispetto ai termini fissati.

Per l'accesso alla piattaforma informatica è necessario essere il possesso di uno dei seguenti mezzi di autenticazione:

- Identità Digitale SPID di livello 2;
- Carta d'Identità Elettronica (CIE);
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS);

Per la sottoscrizione e trasmissione delle domande, il soggetto firmatario, rappresentante legale dell'impresa, dovrà utilizzare la firma digitale in corso di validità.

Fermo quanto sopra, si precisa che è possibile la compilazione della domanda per mezzo di soggetti delegati che potranno procedere per conto dei soggetti interessati, esclusivamente alla compilazione e alla trasmissione della domanda di aiuto, ma non alla firma della stessa che, si ribadisce, deve essere firmata digitalmente dal Rappresentante Legale dell'impresa richiedente l'aiuto.

Si precisa che la delega alla compilazione della domanda non sostituisce in alcun modo la firma della domanda da parte del richiedente e qualora le domande di aiuto fossero firmate dal delegato alla compilazione o da altro soggetto diverso dal rappresentante legale le stesse istanze saranno dichiarate non ricevibili.

18. MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI PREMIO/PAGAMENTO

La compilazione della domanda di aiuto sarà agevolata dal sistema informatico, che in funzione del CUAA (Codice Fiscale e/o della partita IVA) indicato riporterà in domanda:

- i dati anagrafici, l'IBAN e la superficie totale investita a frumento duro e altri elementi necessari per il procedimento saranno acquisiti direttamente dal Fascicolo aziendale SIAN.

Il sistema non consentirà la creazione di una domanda se, per il CUAA indicato non è presente un fascicolo aziendale sul SIAN o lo stesso risulta chiuso.

Il richiedente dovrà quindi completare la domanda di aiuto contrassegnando le dichiarazioni previste e allegando la seguente documentazione:

- documento di adesione all'Accordo di filiera, sottoscritto dall'imprenditore richiedente e dal legale rappresentante del soggetto proponente;
- attestazioni di consegna del prodotto che dovranno essere coerenti con le fatture elettroniche di vendita;
- fatture elettroniche di vendita del prodotto che dovranno necessariamente riportare il codice CUP G78H23000420002;
- eventuali fatture elettroniche di acquisto delle sementi certificate e/o certificate e conciate.

Una volta completata la compilazione della domanda sul sistema informatico, il richiedente per finalizzare la trasmissione dovrà:

- validare la domanda;
- scaricare sul proprio PC la stampa, in formato Pdf, della domanda validata, senza variare la denominazione del file validato e proposta dal sistema;
- sottoscrivere con firma digitale (preferibilmente in formato PADES) del Rappresentante Legale dell'impresa richiedente l'aiuto, il file Pdf della domanda validata, generata e scaricata dal sistema;
- caricare a sistema il file della domanda di aiuto validata e firmata digitalmente dal rappresentante legale;
- trasmettere la domanda di aiuto utilizzando esclusivamente l'apposita funzionalità della piattaforma che si attiverà all'atto del caricamento della domanda firmata digitalmente.

- Al momento della trasmissione il sistema attribuirà automaticamente alla domanda un codice univoco (codice domanda), nonché la data e l'ora di trasmissione telematica.

Il richiedente potrà stampare una ricevuta di avvenuta trasmissione che riporta l'indicazione del codice domanda e la data e l'ora di trasmissione telematica attribuita dal sistema.

Le pratiche trasmesse saranno protocollate da Laore Sardegna e sarà inviata, all'indirizzo PEC indicato in fascicolo aziendale SIAN, una nota di avvenuta protocollazione insieme gli estremi di protocollo attribuiti alla domanda.

Si specifica che:

- saranno ammesse in istruttoria esclusivamente le domande di aiuto generate dal sistema informatico, firmate digitalmente dal Rappresentante Legale dell'impresa richiedente l'aiuto e trasmesse mediante la piattaforma informatica;
- le domande che non hanno completato il processo di compilazione, validazione e trasmissione telematica non possono essere considerate istanze e non potranno essere avviate in istruttoria;
- le domande inviate mediante mezzi diversi dalla piattaforma informatica di cui sopra saranno considerate non ricevibili.

Qualora un soggetto beneficiario dovesse trasmettere più domande di aiuto, sarà considerata valida l'ultima istanza pervenuta entro i termini di scadenza del bando. L'ultima domanda trasmessa annullerà e sostituirà quella/e precedentemente trasmessa/e.

Ogni successiva comunicazione e trasmissione documentale all'Agenzia Laore nell'ambito del procedimento sarà possibile esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it.

19. ISTRUTTORIA E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI PREMIO/PAGAMENTO

MOTIVI DI IRRICEVIBILITÀ DELLE DOMANDE DI AIUTO

Le domande di aiuto, saranno considerate non ricevibili nei seguenti casi:

- a. non generate e trasmesse attraverso la piattaforma telematica;
- b. non sottoscritte con firma digitale del Legale Rappresentante dell'impresa richiedente l'aiuto;
- c. pervenute prima dell'ultima domanda presentata dallo stesso soggetto richiedente
- d. presentate prima della pubblicazione dell'apposito avviso sul sito Sardegna Agricoltura e oltre i termini di scadenza.

Il richiedente, escluso il caso di non ricevibilità di cui al suddetto punto c) del presente articolo, verrà informato tramite PEC della non ricevibilità della sua domanda.

Saranno ritenute NON ammissibili le domande:

- inviate unitamente ad altre domande di premio/pagamento;

- le domande presentate da soggetti che non hanno i requisiti individuati al paragrafo 6 “Soggetti Beneficiari” del Bando;
- le domande prive del documento di adesione all'Accordo di filiera, sottoscritto dall'imprenditore richiedente o dal legale rappresentante del Soggetto Proponente;
- le domande la cui adesione all'Accordo di filiera è riferita a una superficie coltivata inferiore a 5 ettari;
- le domande presentate da impresa richiedente non iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio;
- le domande presentate da imprese non titolari del fascicolo aziendale SIAN da cui deve desumersi la presenza di superfici seminate ascrivibili alle colture e al periodo oggetto del presente intervento;
- domande presentate da imprese che non sono in possesso di una posizione contributiva e previdenziale attiva in agricoltura e del DURC;
- le domande presentate da impresa che ha ricevuto aiuti *de minimis* nel triennio di riferimento che siano superiori alla soglia di € 25.000,00 fissata dal Reg. (UE) 1408/2013 così come modificato dal Reg. (UE) 316/2019.

Inoltre, ai fini dell'ammissibilità sarà verificato che:

- la domanda faccia riferimento a superfici destinate a colture oggetto di premio, che siano coerenti con i dati rilevabili dal fascicolo aziendale e non inferiori a 5 ettari coltivati a frumento duro;
- le fatture di vendita del prodotto siano regolari e siano coerenti con le attestazioni di consegna e riportino il CUP G78H23000420002;
- le eventuali fatture di acquisto delle sementi certificate e/o certificate e conciate siano regolari;
- il prodotto conferito rispetti le quantità minime di cui al paragrafo 22.

Qualora l'istruttoria richieda eventuali integrazioni documentali, verrà assegnato il termine di dieci giorni per la presentazione delle stesse, decorso inutilmente tale termine, la domanda sarà dichiarata inammissibile.

Le domande di aiuto saranno istruite in ordine di trasmissione che sarà determinato dalla data e ora di trasmissione telematica della domanda di aiuto.

La concessione sarà registrata nell'apposita sezione del SIAN con l'acquisizione del relativo SIAN-COR.

20. CRITERI DI SELEZIONE

Non sono adottati criteri di selezione delle domande.

Nel caso in cui l'importo totale delle domande presentate superi la dotazione finanziaria annuale, l'importo di ciascuna domanda sarà rideterminato in base al rapporto tra l'importo stanziato e

l'importo richiesto (determinato dalla sommatoria degli importi richiesti in sede di domanda e calcolato al momento della chiusura del bando).

Per il pagamento del premio base deve essere riconosciuto il valore inferiore fra quello riferibile alla superficie richiesta a premio e quella derivante dal rapporto tra quantità di grano conferito e produzione minima per ettaro (15 q.li/ettaro coltivazione convenzionale – 12 q.li/ettaro per la coltivazione grano duro varietà Capelli, 10 q.li/ettaro per la coltivazione di grano duro con metodo biologico) (superficie equivalente in base alla produzione conferita).

Per il pagamento del premio supplementare deve essere riconosciuto il valore inferiore fra quello riferibile alla superficie coltivata e quello riferibile alla quantità di semente certificata utilizzata, documentata dalle fatture di acquisto (superficie equivalente di semina).

In nessun caso potrà essere riconosciuto un premio base per una superficie equivalente (rapporto q.li conferiti/resa minima ettaro) inferiore ai 5 ettari e superiore ai 20 ettari.

In nessun caso potrà essere riconosciuto un premio supplementare, per una superficie equivalente, seminata con semente certificata e/o concia, (rapporto q.li seme certificato e/o concia /1,5 q.li ettaro) inferiore a 5 ettari e superiore ai 20 ettari.

Sarà effettuato un controllo a campione, che dovrà interessare almeno il 5% delle domande pervenute, nell'ambito del quale, laddove ritenuto necessario, potranno essere esperiti ulteriori accertamenti e richieste di esibizioni documentali.

In caso di accertamento di false dichiarazioni rese per negligenza grave oppure nei casi di false dichiarazioni rese intenzionalmente, si procederà al rigetto dell'istanza di aiuto, fermi restando gli obblighi di comunicazione all'Autorità giudiziaria.

Secondo quanto stabilito dagli articoli 75 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 e s.m.i. chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

L'istruttoria si conclude con determinazione dirigenziale di concessione o diniego dell'aiuto e la pubblicazione nel sito istituzionale dell'Agenzia Laore Sardegna.

La pubblicazione della determinazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Agenzia Laore ha valore di comunicazione per i beneficiari e da tale data decorrono i termini per eventuali ricorsi.

21. LIQUIDAZIONE DELL'AIUTO

L'Agenzia Laore Sardegna, Servizio Aiuti e premi in agricoltura, procederà all'erogazione del premio solo in favore degli imprenditori le cui domande di premio/pagamento saranno ritenute ammissibili.

L'aiuto sarà erogato esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato o cointestato al beneficiario, riferibile alla coordinata (IBAN) indicata nella domanda di aiuto, selezionata dal beneficiario tra quelle indicate nel fascicolo aziendale SIAN e potrà essere assoggettato alle ritenute di legge ove previsto. Non sono ammesse altre forme di pagamento.

La liquidazione dell'aiuto, verrà effettuata previa le verifiche di legge, tra cui:

- previa verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- previa verifica Agenzia delle Entrate e Riscossioni;
- previa verifica presso la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA).

22. IMPEGNI DEI BENEFICIARI

I beneficiari devono mantenere i requisiti di ammissibilità di cui ai paragrafi 6 e 19 fino al momento dell'erogazione del premio.

I beneficiari devono conferire coerentemente con l'Accordo di filiera, almeno la produzione corrispondente a 15 quintali di grano duro per ettaro.

Nel caso di conferimento di grano duro cultivar *Cappelli*, la quantità minima da conferire è di 12 quintali per ettaro. In questo caso è obbligatorio l'utilizzo di semente certificata che attesti la coltivazione della varietà, coerentemente con le fatture d'acquisto.

Nel caso di produttori biologici dovrà essere conferita, coerentemente con l'Accordo di filiera fra operatori biologici, almeno la produzione corrispondente a 10 quintali di grano duro per ettaro per tutte le varietà. I produttori biologici dovranno allegare il certificato di conformità aziendale rilasciato dall'organismo di controllo.

Il conferimento dovrà essere documentato alla presentazione della domanda di premio/pagamento con le fatture elettroniche e con le attestazioni di consegna rilasciate dal centro di raccolta.

Il mancato rispetto anche di uno solo degli impegni determina la mancata erogazione del premio.

23. SUBENTRO

È ammesso, previa formale e documentata richiesta a Laore Sardegna, il subentro negli impegni da parte di un'altra impresa beneficiaria, qualora questa abbia i requisiti richiesti e rilevi la conduzione dell'intera azienda precedentemente condotta dall'impresa che inizialmente ha presentato domanda.

Il subentro consiste nella cessione di un'intera azienda agricola da parte di un'impresa cedente nei confronti di un'altra impresa. L'impresa subentrante, fatti salvi i subentri a titolo successorio, dev'essere costituita successivamente alla data di presentazione della domanda di premio/pagamento e subentrare ad un'impresa che esercita l'attività agricola da almeno tre anni alla data dell'atto di subentro.

La cessione deve implicare il trasferimento della responsabilità civile e fiscale dell'azienda in favore della impresa beneficiaria. A seguito del subentro, l'amministrazione dell'azienda deve risultare interamente detenuta, senza alcuna limitazione, dai subentranti dell'impresa beneficiaria. L'impresa/soggetto cedente non può, direttamente o indirettamente, esercitare nell'impresa beneficiaria poteri di amministrazione o direzione.

La cessione dell'azienda, da effettuarsi mediante atto notarile o scrittura privata autenticata, deve comprendere tutti i terreni, i beni e le attrezzature attinenti all'attività d'impresa.

Il subentro può avvenire anche a titolo successorio.

L'impresa cedente, fatti salvi i casi di subentro a titolo successorio, deve provvedere alla cessazione dell'attività agricola tramite chiusura della partita IVA e cancellazione dalla CCIAA. Laddove necessario, ferma restando la cessazione dell'attività agricola, può essere preso in considerazione il cambio dell'oggetto sociale e del codice ATECO.

Anche l'impresa cedente deve possedere i requisiti fissati dal bando al momento della presentazione della domanda.

24. RINUNCIA

Il beneficiario, qualora intenda rinunciare in tutto o in parte all'aiuto richiesto, dovrà darne tempestiva comunicazione all'Agenzia Laore Sardegna - Servizio aiuti e premi in agricoltura al seguente indirizzo: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it.

25. RICORSI

A seguito dell'emanazione del provvedimento definitivo e pubblicazione della determinazione nell'apposita sezione del sito sardegnaagricoltura.it, il beneficiario può presentare:

- ricorso gerarchico al Direttore generale dell'Agenzia Laore Sardegna, entro 30 giorni consecutivi dalla pubblicazione del provvedimento;
- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni consecutivi dalla pubblicazione del provvedimento.

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale Foro competente quello di Cagliari.

26. NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente bando si farà riferimento alle pertinenti norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

27. PUBBLICITÀ DEL BANDO

Il presente bando è pubblicato nella sezione "Bandi e gare" del sito istituzionale dell'Agenzia Laore Sardegna www.sardegnaagricoltura.it.

28. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Richieste di informazioni e chiarimenti possono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica a:

- dott. Michele Sitzia michelesitzia@agenzialaore.it - Presentazione, valutazione e approvazione delle richieste di riconoscimento degli Accordi di filiera;
- dott.ssa Silvia Bertelli silviabertelli@agenzialaore.it - Presentazione e gestione domanda di premio/pagamento.

29. **INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informare che i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta l'Agenzia Laore Sardegna.

Titolare del trattamento (art. 4 Regolamento (UE) 2016/679).

Il Titolare del trattamento è l'Agenzia Laore Sardegna - via Caprera, n. 8 09123 Cagliari - C.F. 03122560927 email: laoresardegna@agenzialaore.it , protocollo.agenzia.laore@legalmail.it .

Responsabile della protezione dei dati (RDP) (art. 37 Regolamento (UE) 2016/679).

I contatti del responsabile della protezione dei dati (RDP) sono i seguenti:

Pec: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it , email: giuseppearesu@agenzialaore.it , Tel. 070/60262034.

Delegato dal Titolare del trattamento (art. 29 Regolamento (UE) 2016/679).

Il Delegato al trattamento dei dati personali è il Direttore del Servizio aiuti e premi in agricoltura, può essere contattato presso la sede del Titolare del trattamento all'indirizzo sopra indicato. Il contatto del Delegato al trattamento cui indirizzare qualsiasi richiesta circa il trattamento dei dati da parte dell'Agenzia Laore Sardegna è: laoresardegna@agenzialaore.it, protocollo.agenzia.laore@legalmail.it .

Responsabile esterno del trattamento dei dati personali è la Società Sardegna IT, P. IVA n. 03074520929 in persona del suo legale rappresentante, Amministratore Delegato (di seguito anche "Responsabile"), per l'esecuzione del contratto di affidamento del servizio di gestione dei procedimenti online attraverso la piattaforma SIAR.

Finalità del trattamento.

I dati personali forniti sono necessari per lo svolgimento delle attività istruttorie dell'Agenzia Laore Sardegna e saranno trattati per la concessione e l'erogazione dei contributi a favore del comparto cerealicolo regionale ai sensi di: Legge Regionale n. 15 del 2010 art. 13, e successive modifiche e integrazioni.

Modalità di trattamento e conservazione.

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di misure di sicurezza, a opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679.

Segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.

Ambito di comunicazione e diffusione.

Alcuni dati personali sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza.

In particolare, i dati dei beneficiari degli aiuti comunitari, nazionali e regionali vengono pubblicati nel sito web istituzionale dell'Agenzia Laore Sardegna. Tali dati possono essere trattati da organismi di audit e di controllo dell'Unione Europea, nazionali e regionali.

In funzione di obblighi di legge o contrattuali, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, i dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici in adempimento a disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

Resta comunque fermo il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute dell'interessato.

Natura del conferimento dei dati personali trattati.

I dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione delle istanze devono essere forniti obbligatoriamente in quanto essi sono indispensabili per il raggiungimento delle finalità previste da norme giuridiche vincolanti.

Il rifiuto di fornire i dati obbligatori comporta per l'Agenzia Laore Sardegna l'impossibilità di eseguire le prestazioni e i compiti per le quali tali dati sono necessari.

Tali dati sono anche sottoposti a verifiche tramite accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni.

Ambiti particolari di trattamento.

L'invio volontario di messaggi di posta elettronica ordinaria o certificata a qualunque casella del dominio dell'Agenzia Laore Sardegna determina l'acquisizione dell'indirizzo e-mail o PEC del mittente, nonché degli altri eventuali dati personali contenuti nella comunicazione.

Tale indirizzo potrà essere utilizzato dall'Agenzia Laore Sardegna per l'invio di comunicazioni attinenti alle finalità del trattamento.

Trasferimento dei dati personali.

I dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

L'Agenzia Laore Sardegna non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679.

Diritti dell'interessato.

In ogni momento, l'interessato potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 21 del Regolamento (UE) 2016/679, il diritto di:

- a. chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;
- b. ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- c. ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
- d. ottenere la limitazione del trattamento;
- e. ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
- f. opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;

- g. opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
- h. chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- i. revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- j. proporre reclamo a un'autorità di controllo - Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186 Roma.

L'interessato può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Delegato dal Titolare del trattamento ai contatti sopra riportati.

Il Direttore del Servizio
Aiuti e premi in agricoltura
Tonino Selis